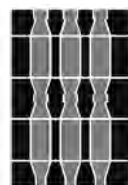


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 6 novembre 2024

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024, n. 28.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025).

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024, n. 29.

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027.

SOMMARIO**PARTE PRIMA**Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024, n. **28**.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024, n. **29**.

Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 Pag. 7

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024, n. 28.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2025).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2025-2027, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2025-2027 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 4 novembre 2024

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n. 1125 del 9 ottobre 2024, atto consiliare n. 2252 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 10 ottobre 2024;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 21 ottobre 2024 con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 2252/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 22 ottobre 2024, deliberazione n. 425.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, comma 2:

- Il decreto legislativo 10 giugno 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15), 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57), 11 luglio 2014, n. 11 (in B.U.R. 16 luglio 2014, n. 34), 26 novembre 2015, n. 17 (in B.U.R. 27 novembre 2015, n. 6, E.S.), 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 dicembre 2016, n. 16 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 25 luglio 2022, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 27 luglio 2022, n. 37).

Il testo dell'art. 27, comma 2 è il seguente:

«Art. 27

Legge di stabilità regionale

Omissis.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.».

TABELLA A)

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2025	STANZIAMENTO 2026	STANZIAMENTO 2027
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	L.R. 28 aprile 2022, n. 7: Disposizioni per l'erogazione di contributi a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell'infrastruttura Aeroporto internazionale S. Francesco di Assisi. - Art. 2, comma 4 (Concessione di contributi).	1	4.000.000,00		
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	L.R. 28/12/2016, n. 16: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017) . Articolo 4. (Fondo di rotazione per l'attuazione della programmazione comunitaria)	3	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	L.R. 22 dicembre 2023 , n. 17 :Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024). - Art. 8 (Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027 - Anticipazione fondi Agea)	1	10.113.200,00	10.113.200,00	10.113.200,00
					2	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00